

XIX legislatura

**A.S. 1092:**

**“Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”**

Aprile 2024

n. 140



servizio del bilancio  
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR\_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2024). Nota di lettura, «A.S. 1092:“Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria”». NL140, aprile 2024, Senato della Repubblica, XIX legislatura

## INDICE

<b>Capo I Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali .....</b>	<b>1</b>
Articolo 1 ( <i>Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura</i> ) .....	1
Articolo 2 ( <i>Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis</i> ) .....	5
Articolo 3 ( <i>Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente</i> ).....	6
Articolo 4 ( <i>Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali</i> ).....	7
Articolo 5 ( <i>Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE</i> ).....	9
Articolo 6 ( <i>Misure per il monitoraggio di transizione 4.0</i> ).....	10
<b>Capo II Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di</b>	
<b>Amministrazione finanziaria .....</b>	<b>11</b>
Articolo 7 ( <i>Disposizioni urgenti in materia fiscale</i> ).....	11
Commi 1-3 ( <i>Contraddittorio</i> ).....	11
Comma 4 ( <i>Proroga della registrazione degli aiuti di Stato</i> ) .....	12
Comma 5 ( <i>Violazione degli obblighi degli operatori finanziari</i> ).....	13
Commi 6-7 ( <i>Ravvedimento speciale</i> ) .....	13
Articolo 8 ( <i>Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria</i> ).....	16
Articolo 9 ( <i>Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi</i> ) .....	20



**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI FISCALI**

**Articolo 1**  
***(Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura)***

Il comma 1 reca alcune modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di opzione per la cessione dei crediti fiscali o per lo sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali per interventi sugli immobili, riducendo il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell'esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.

In particolare, la lettera a) nel sopprimere il primo periodo del comma 3-*bis* non prevede più la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura per i seguenti beneficiari della detrazione:

- istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "*in house providing*" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La lettera b) introduce il comma 3-*ter.1* prevedendo una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. In particolare la norma stabilisce che il divieto della cessione del credito non si applica agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-*ter*, 4-*ter* e 4-*quater* (interventi di ricostruzione e ripristino nei comuni colpiti da eventi sismici), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Si introduce, altresì, un limite di spesa nell'applicazione della deroga in esame che trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.

Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, assicura il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al comma in commento, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera c) sopprime il comma 3-*quater* che prevedeva un'ulteriore deroga all'applicazione del divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. In particolare la norma stabiliva che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applica agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, secondo le previsioni dell'articolo 119, comma 8-*ter*, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il divieto non si applicava altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022

per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche.

Il comma 2 prevede delle deroghe al divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. In particolare, si stabilisce che le deroghe di cui all'articolo 2, comma 3-*bis*, primo periodo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-*ter*, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini;

c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il comma 3 estende lo stesso regime transitorio introdotto dal comma 2, prevedendo che le disposizioni di cui al sopra citato articolo 2, comma 3-*quater*, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-*quater*, diversi da quelli di cui al comma 3-*ter*.<sup>1</sup> per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali disposizioni prevedono che il divieto di cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75 per cento, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-*bis*.<sup>1</sup> dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia

stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Il comma 5 stabilisce che, per gli interventi per i quali, a legislazione vigente, opera la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023), essa non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

**La RT** afferma che la disposizione interviene sulla disciplina dello sconto in fattura e cessione dei crediti fiscali spettanti per interventi sugli immobili prevedendo le fattispecie per le quali tali forme di fruizione delle agevolazioni sono vietate e quelle che sono escluse da tale divieto.

In particolare, viene eliminata la possibilità della cessione del credito e del c.d. sconto in fattura per tutte le residue fattispecie (IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, enti del Terzo settore, nonché interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, quelli effettuati in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi meteorologici e quelli relativi all'eliminazione di barriere architettoniche). Tale possibilità permane, ai sensi dei commi 2, 3 e 4, riguardo alle stesse fattispecie se alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulti depositata istanza dei necessari titoli abilitativi, ovvero sia già stata presentata la Cila o, per i casi di edilizia libera, relativamente ai lavori in corso.

Si prevede, tuttavia, un'esplicita deroga per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 70 milioni di euro per il sisma 2009. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, assicura il rispetto del limite di spesa, attraverso il monitoraggio effettuato sui predetti interventi anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In merito al comma 5 la RT fa presente che lo stesso si ricollega alle eccezioni al blocco dello sconto in fattura/cessione del credito previste in linea generale dall'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

Premette che, con il comma 1 del citato art. 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, fu a suo tempo stabilito che, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto n. 11, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (sia relativi al superbonus sia diversi dal superbonus) non era più consentito l'esercizio delle opzioni dello sconto in fattura/cessione del credito di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 34/2020.

Ai fine di tutelare il legittimo affidamento dei contribuenti, con il comma 2 del richiamato art. 2 del decreto-legge 11/2023 furono previste tuttavia alcune eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati con il superbonus, in particolare per quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11/2023 (17 febbraio 2023) si verificava quanto segue:

a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

b) per gli interventi effettuati dai condomini, risultasse adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultasse presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risultasse presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Inoltre, al comma 3, furono previste altre eccezioni al blocco delle opzioni riguardanti gli interventi agevolati ai sensi di norme diverse dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, quelli per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023:

a) risultasse presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non era prevista la presentazione di un titolo abilitativo, fossero già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non fossero ancora iniziati, fosse già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.

Le eccezioni sopra elencate vengono, con il comma 5 dell'art. 1 del presente decreto, eliminate con riferimento ai casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), alla data di entrata in vigore del presente decreto non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati.

La RT conclude affermando che poiché l'intervento, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, lo stesso non determina effetti finanziari negativi.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, alla luce di quanto affermato dalla RT e nel prendere atto che la norma, al fine di evitare l'insorgenza di ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, appare comunque opportuno poter disporre di un quadro informativo completo relativo agli oneri già sostenuti nonché alle



previsioni di spesa riferite alla disciplina del superbonus, aggiornate alle modifiche intervenute<sup>1</sup>.

Inoltre, per quanto riguarda la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, nel limite di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009, al fine di verificare l'effettivo contenimento dell'andamento della spesa nell'ambito del limite introdotto e considerato che non sono stati ascritti effetti finanziari alla misura, andrebbero forniti ulteriori elementi di informazione circa le previsioni scontate sui saldi di finanza pubblica a legislazione vigente rispetto al limite di spesa previsto dalla presente norma.

## Articolo 2

### *(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)*

Il comma 1 prevede che le disposizioni dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16<sup>2</sup> (remissione *in bonis*), non si applicano più in relazione all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.

Il comma 2 indica il 4 aprile 2024 come termine ultimo per inviare all'Agenzia delle entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

---

<sup>1</sup> Si segnala che nel corso dell'esame del decreto-legge n. 212 del 2023 presso alla Camera dei deputati il rappresentante del Governo, in merito agli oneri già sostenuti nonché alle previsioni di spesa con riferimento alla disciplina del superbonus, ha evidenziato che gli effetti della misura - introdotta in chiave anticongiunturale per sostenere gli investimenti nella fase pandemica e per rilanciare l'attività del settore edile, fortemente provata dalle restrizioni - erano stati stimati in 12,2 miliardi di euro in termini di competenza per un periodo di 18 mesi (metà 2020 e 2021). Successivamente con la legge di bilancio 2021, il DL n. 59 del 2021 e la legge di bilancio 2022 è stato esteso il periodo dell'agevolazione dal 2022 fino a dicembre 2025, innalzando il costo totale della misura a circa 36,55 miliardi di euro. Il costo della misura è stato portato a 61,2 miliardi e incluso nelle previsioni della NADEF per il 2022. I dati che l'ENEA pubblica mensilmente sul proprio sito istituzionale hanno mostrato una crescita esponenziale dell'agevolazione anche dovuta ai frequenti cambiamenti normativi intervenuti. La crescita è poi proseguita nel corso del 2023: i dati rilevati fino a dicembre risultanti dal monitoraggio dell'ENEA per i lavori già conclusi del "Superbonus" si attestano intorno ai 100 miliardi. Cfr Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle commissioni parlamentari, V Commissione bilancio, 30 gennaio 2024. Si segnala altresì che in base ai dati disponibili provenienti dal monitoraggio dell'ENEA risultano al 29 febbraio 2024 detrazioni maturate per i lavori conclusi pari a circa 114 miliardi, in crescita di 14 miliardi rispetto al dato del 31 dicembre 2023.

<sup>2</sup> Il citato articolo 2, comma 1, stabilisce che la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:

a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;

b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;

c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

**La RT**, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che l'intervento normativo agisce in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente e, pertanto, lo stesso non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, atteso che la norma opera in senso restrittivo rispetto alla legislazione vigente, non si formulano osservazioni.

### **Articolo 3** ***(Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente)***

Il comma 1 prevede l'obbligo di trasmissione di alcune informazioni all'ENEA per coloro che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. In particolare, la norma stabilisce che, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio della spesa relativa alla realizzazione degli interventi agevolabili, a integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- a) i dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
- c) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
- d) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il comma 2 prevede altresì l'obbligo di trasmissione di alcuni specifici dati anche per gli interventi antisismici agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Nello specifico, occorre trasmettere al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche" gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, relative:

- a) ai dati catastali relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- b) all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024);
- c) all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (30 marzo 2024) negli anni 2024 e 2025;
- d) alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Il comma 3 individua la platea dei contribuenti tenuti alla trasmissione sopra descritta, ovvero i soggetti:

- a) che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;

b) che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Il comma 4 specifica che il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 5 stabilisce che l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000.

In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la decadenza dall'agevolazione e non si applicano le disposizioni in materia di remissione *in bonis* dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012.

**La RT**, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, trattandosi di aspetti procedurali finalizzati a garantire migliori informazioni, necessarie per il monitoraggio della spesa pubblica.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, andrebbe assicurato che le informazioni da trasmettere all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche siano gestibili dagli enti destinatari con le risorse previste a legislazione vigente e non comportino alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

#### **Articolo 4**

##### ***(Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali)***

Il comma 1 integra l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 con il comma 3-bis che prevede la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti di imposta di cui al citato articolo 121 in presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero, fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi, per importi complessivamente superiori a euro 10.000, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2, nel sostituire il comma 49-quinquies all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, precisa che il divieto di compensazione - per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o carichi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a centomila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione - opera anche per i carichi affidati e le iscrizioni a ruolo derivanti da atti di recupero emessi ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e dell'articolo 38-*bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, ovvero da atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti.

Il divieto di compensazione non opera in relazione ai crediti di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero ai crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tali crediti, dunque, possono essere utilizzati in compensazione anche dai soggetti che abbiano iscrizioni a ruolo rilevanti, superiori alla soglia fissata dalla norma.

L'esclusione dalla compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

In presenza di debiti erariali e relativi accessori iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 1.500 euro continuano ad applicarsi, al ricorrere delle relative condizioni, le previsioni che, in linea generale, da un lato inibiscono la compensazione dei crediti erariali e, dall'altro, la consentono ma solo limitatamente all'ipotesi di pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37, commi 49-*ter* e 49-*quater*, della legge n. 223 del 2006, ai meri fini della verifica delle condizioni a cui opera il divieto di compensazione.

Il comma 3 prevede che le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

**La RT** in merito al comma 1 afferma che la disposizione, sospendendo l'utilizzabilità dei citati crediti di imposta al ricorrere delle condizioni sopra specificate e inducendo, in tal modo, i contribuenti a estinguere i debiti relativi a carichi affidati all'agente della riscossione al fine di utilizzo del credito fiscale, non determina effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica e può determinare potenziali effetti positivi di gettito, prudenzialmente non stimati.

Con riferimento al comma 2 la RT sottolinea che l'estensione dell'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l'inibizione delle compensazioni, ricomprendendovi anche quelli derivanti da atti di recupero o comunque da qualunque atto emesso dall'Agenzia delle entrate, è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, prudenzialmente non quantificati.

Con riferimento all'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché di crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la RT precisa che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari.

In relazione alla precisazione circa l'esclusione dall'applicazione degli effetti della previsione normativa nei confronti di soggetti che hanno in corso piani di rateazione o che paghino, anche parzialmente, il debito, determinando la riduzione degli importi iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione al di sotto dell'ammontare complessivo di 100.000 euro, la RT evidenzia che tali circostanze erano state già tenute in considerazione nella quantificazione operata con la relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari. Ad ogni modo, la disposizione incentiva i contribuenti a proseguire con il pagamento o a richiedere un nuovo piano di rateazione o, infine, a estinguere, anche parzialmente, i

medesimi debiti in carico all'agente della riscossione per potersi avvalere della facoltà di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Relativamente al comma 3 la RT non aggiunge ulteriori informazioni.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT e, in particolare, che:

- al comma 1 la sospensione dell'utilizzabilità dei crediti d'imposta può determinare potenziali effetti positivi di gettito, prudenzialmente non stimati;
- al comma 2 l'estensione dell'ambito delle iscrizioni a ruolo ovvero degli affidamenti dai quali può derivare l'inibizione delle compensazioni è suscettibile di determinare effetti positivi di gettito, prudenzialmente non quantificati.

Sui predetti punti pertanto non si formulano osservazioni.

Per quanto riguarda, invece, quanto affermato dalla RT al comma 2 circa:

- l'esclusione dal divieto di compensazione dei crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali, nonché di crediti relativi ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che tali crediti non erano stati comunque oggetto di quantificazione nell'ambito della relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, a tale esclusione non sono riconducibili effetti finanziari;
- l'operare della compensazione nei confronti di soggetti che hanno in corso piani di rateazione o che paghino, anche parzialmente, il debito, determinando la riduzione degli importi iscritti a ruolo o affidati all'agente della riscossione al di sotto dell'ammontare complessivo di 100.000 euro e che tali circostanze erano state già tenute in considerazione nella quantificazione operata con la relazione tecnica alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, e, pertanto, alla stessa non si ascrivono effetti finanziari;

appare opportuno che siano forniti maggiori elementi informativi al fine di poter valutare le modalità con cui sono state effettuate le predette previsioni ai fini della quantificazione degli effetti nell'ambito della legge n. 213 del 2023 - che all'articolo 1, comma 94, nel prevedere il limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 100.000 euro, ha quantificato effetti di maggior gettito pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024.

## **Articolo 5**

### ***(Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE)***

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021:

la lettera *a*), intervenendo sul terzo periodo, prevede che l'ACE (aiuto alla crescita economica, consistente in un credito d'imposta corrispondente al rendimento teorico del capitale proprio, finalizzato quindi ad accrescere la capitalizzazione delle imprese), oltre ad essere utilizzato in compensazione ed essere chiesto a rimborso, possa essere ceduto soltanto dal soggetto che lo ha maturato (quindi limitando ad una le cessioni possibili), mentre finora tale credito d'imposta era cedibile anche successivamente, a partire dal primo cessionario;

la lettera *b*), intervenendo dopo il quarto periodo, dispone che, in presenza di concorso nella violazione (ovvero nell'utilizzo irregolare del credito d'imposta o in misura maggiore del credito ricevuto), oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 472 del 1997 (che prevede che, quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiaccia alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso), ai fini del recupero del credito e dei relativi interessi sussiste anche la responsabilità in solido dei soggetti cessionari. Alle cessioni di cui al terzo periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (per cui risultano estesi i controlli preventivi di cui all'articolo 122-*bis* anche alle cessioni dei crediti ACE in esame, così da potenziare le funzioni di prevenzione antifrode dell'Amministrazione finanziaria – come chiarisce la Rel. III.).

Il comma 2 stabilisce che i crediti che, alla data del 30 marzo 2024, sono stati precedentemente oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, possono costituire oggetto esclusivamente di un'ulteriore cessione ad altri soggetti, alle condizioni ivi previste.

**La RT** sottolinea che l'articolo mira a contrastare condotte fraudolente nell'utilizzo del credito d'imposta di cui al comma 3 dell'articolo 16 (credito ACE).

Alla disposizione non sono ascrivibili effetti finanziari negativi ma essendo rivolta a contrastare fenomeni fraudolenti alla stessa sono ascrivibili impatti positivi, non stimati prudenzialmente, connessi alla limitazione delle compensazioni fiscali.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## **Articolo 6** ***(Misure per il monitoraggio di transizione 4.0)***

Il comma 1, ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge n. 178 del 2020, e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e *design* e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge n. 160 del 2019, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica di cui ai commi 203, quarto periodo, 203-*quinquies* e 203-*sexies* del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019<sup>3</sup>, impone alle imprese di comunicare preventivamente, in via telematica,

---

<sup>3</sup> Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0". Per una panoramica più dettagliata degli incentivi, si rinvia al sito del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30 marzo 2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti di cui al primo periodo. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 29 marzo 2024. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i dati di cui al presente articolo necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009 (si tratta del monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni).

Il comma 3, per quanto riguarda gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-*bis* a 1058-*ter*, della legge n. 178 del 2020, subordina la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti alla comunicazione effettuata secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1.

**La RT**, dopo aver ribadito il contenuto dell'articolo, afferma che allo stesso, atteso il suo carattere procedimentale, non si ascrivono effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, nulla da osservare.

## CAPO II

### ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI DI NATURA FISCALE E IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

#### Articolo 7

*(Disposizioni urgenti in materia fiscale)*

#### Commi 1-3

*(Contraddittorio)*

Le disposizioni introducono una norma interpretativa volta a disciplinare il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall'Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024.

In particolare, al comma 1 si prevede che le disposizioni sul principio del contraddittorio di cui all'articolo 6-*bis* dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) non si applicano agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data.

Il comma 2 stabilisce che a tali atti si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024.

Il comma 3 prevede che qualora l'Amministrazione finanziaria abbia, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d'atto di cui all'articolo 6-*bis* della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applichi comunque la

proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio).

**La RT** evidenzia che le norme previste dai commi in esame sono volte a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, che è effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili. Assicura che le disposizioni non comportano, di conseguenza, oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, rileva che appare plausibile prevedere, a seguito dell'introduzione nell'ordinamento della norma in argomento, un aumento di gettito derivante dall'attività di controllo che, in assenza della stessa, risulta meno tempestiva ed efficace e maggiormente esposta al rischio di un contenzioso "strumentale".

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, prendendo atto degli elementi forniti dalla RT, per cui le disposizioni sono essenzialmente volte alla razionalizzazione e al potenziamento dell'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi, somme e contributi, attività che verrà effettuata sulla base delle risorse umane e strumentali disponibili, non ci sono osservazioni.

#### **Comma 4**

##### ***(Proroga della registrazione degli aiuti di Stato)***

Il comma 4 dispone un'ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.

Per effetto del comma in esame, i termini per la registrazione sono prorogati nel seguente modo:

- i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024);
- i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024);
- i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 30 settembre 2024).

**La RT** ribadisce che la norma proroga al 30 novembre 2024 i termini, previsti dall'art. 35, comma 1, del D. L. n. 73 del 2022, rispettivamente dalle lett. *b*) e *b-bis*) (31 marzo 2024) e *b-ter*) (30 settembre 2024), in materia di registrazione degli aiuti di Stato relativi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel Registro nazionale aiuti (RNA).

Assicura che, dato il carattere procedurale della previsione, alla stessa non si ascrivono oneri di carattere finanziario.



**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che le disposizioni prorogate rivestono carattere ordinamentale, come peraltro confermato dalla RT annessa al decreto-legge n. 198 del 2022 (proroga termini legislativi 2023)<sup>4</sup>, non ci sono osservazioni.

### **Comma 5** ***(Violazione degli obblighi degli operatori finanziari)***

La norma dispone che la sanzione da 2.000 a 20.000 euro prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari si applica agli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico in caso di violazione degli obblighi di trasmissione telematica dei dati identificativi dei citati strumenti e dell'importo complessivo delle transazioni effettuate mediante detti strumenti di pagamento.

In particolare, aggiungendo il comma 1-ter all'articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997, la norma dispone che la sanzione prevista al comma 1 del medesimo articolo 10 si applichi agli operatori del credito che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019. La sanzione di cui al periodo precedente è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati, e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997.

**La RT** evidenzia che la disposizione non comporta oneri sul bilancio dello Stato e potrebbe determinare un impatto positivo sul gettito derivante dall'effetto deterrente prodotto dalla sanzione, che presumibilmente favorirà comportamenti maggiormente virtuosi degli operatori obbligati all'invio dei dati.

In via prudenziale, tuttavia, non si stimano maggiori entrate, neppure afferenti all'irrogazione delle sanzioni prevista dalle disposizioni in commento.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

### **Commi 6-7** ***(Ravvedimento speciale)***

Il comma 6, con una modifica all'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge n. 215 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 18 del 2024, proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del "ravvedimento speciale" delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. In caso di pagamento rateale, per il pagamento delle rate successive alla prima restano fermi i termini previsti dal citato comma 12-undecies. Inoltre, si posticipa dal 1° aprile 2024 al 1° giugno 2024 la decorrenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo al tasso del 4% annuo, di cui all'articolo 20 del D.P.R. n. 602 del 1973.

---

<sup>4</sup> RT annessa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 198/2022, pagina 104.

Il comma 7 stabilisce che i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non abbiano perfezionato la procedura di regolarizzazione delle violazioni (ravvedimento speciale) di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178 (disciplina del ravvedimento speciale), della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d'imposta precedenti, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità ivi previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione, i soggetti di cui al primo periodo possono versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a 5 delle 8 rate previste dall'articolo 1, comma 174, della legge di bilancio 2023, e le 3 rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini previsti dal medesimo comma 174. In tal caso, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 maggio 2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive a quella in scadenza il 31 maggio 2024, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 (sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato) del decreto legislativo n. 471 del 1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 (tasso del 4% annuo) del D.P.R. n. 602 del 1973, recante disposizioni sulla riscossione dell'imposta sul reddito, con decorrenza dalla data del 1° giugno 2024.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 175, ultimo periodo, della legge di bilancio 2023, ossia che la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

**La RT** riferisce sul comma 6 che la norma proroga al 31 maggio 2024 (in luogo del 31 marzo 2024) il termine per il versamento delle somme dovute per il “ravvedimento speciale” delle violazioni relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta 2022, ovvero della prima rata in caso di opzione per la rateazione, fermi restando, in tal caso, i termini di versamento delle rate successive.

Conclude riferendo che trattandosi di uno spostamento infrannuale della data di versamento, alla disposizione non si ascrivono effetti di gettito.

Sul comma 7 rileva che la disposizione prevede la riapertura dei termini per il perfezionamento della procedura di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, a favore dei soggetti che non abbiano perfezionato tale procedura entro il 30 settembre 2023, purché il versamento degli importi dovuti avvenga entro il 31 maggio 2024 in un'unica soluzione oppure con il versamento di una somma pari alle prime cinque rate delle otto previste dal citato articolo 1, comma 174, ed entro la medesima data siano rimosse le irregolarità od omissioni. Resta fermo il rispetto delle ulteriori modalità e condizioni previste dai richiamati commi.

Coerentemente alla RT di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge n. 197 del 2022, l'adesione di ulteriori contribuenti al ravvedimento “speciale”, derivante dalla riapertura dei termini, a fronte delle minori entrate derivanti dalla riduzione delle sanzioni che sarebbero dovute con il ravvedimento “ordinario”, è suscettibile di produrre complessivi effetti di gettito positivi, in conseguenza dell'incentivo alla regolarizzazione spontanea.

Tuttavia, in via prudenziale, alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di gettito. La RT precisa, a tal proposito, che il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione di cui trattasi è da effettuarsi interamente nell'anno 2024.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, sul comma 6 andrebbero fornite rassicurazioni in merito alla neutralità degli effetti del differimento infra annuale in termini di fabbisogno di cassa del settore statale.

Sul comma 7, premesso che la RT annessa al comma 12-*undecies* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 215 del 2023 (proroga termini legislativi 2024) si soffermava dettagliatamente sulla norma, non ascrivendo comunque effetti finanziari al differimento del termine per l'adesione al "ravvedimento"<sup>5</sup>, sarebbe utile disporre di maggiori elementi informativi sui potenziali introiti aggiuntivi che potrebbero derivare dal differimento in esame<sup>6</sup>, anche a fronte delle previsioni di incasso ipotizzate dalla legge di bilancio 2023<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> La RT annessa al decreto-legge n. 215 del 2023, in relazione al comma 12-*undecies* dell'articolo 3, affermava che "la disposizione intende stimolare il meccanismo del ravvedimento, in chiave di miglioramento della spontanea *compliance* rispetto alle imposte autoliquidate dai contribuenti relativamente all'anno d'imposta 2022. Nel 2022 i contribuenti hanno ravveduto – mediante il ravvedimento "ordinario" – errori e omissioni per 1.212 milioni di euro, riferibili a differenti periodi d'imposta, dichiarando errori e/o omissioni commesse in dichiarazione con il conseguente versamento della maggior imposta dovuta e le relative sanzioni". Ai fini di una valutazione degli effetti finanziari della norma, la RT rilevava che tale importo va riparametrato a un solo periodo d'imposta e che considerando che normalmente i ravvedimenti si riferiscono ai periodi d'imposta più recenti, ipotizzava di ricondurre l'importo complessivo ravveduto nel 2022 a un unico periodo d'imposta, dividendo per tre l'importo di 1.212 milioni di euro, ottenendo la somma di 404 milioni di euro nel 2024 (incasso da ravvedimento del 2022 riferibile a un solo periodo d'imposta). Inoltre, ipotizzando, in via prudenziale, che, per effetto dell'ulteriore riduzione delle sanzioni da ravvedimento speciale, vi sia un aumento del ricorso all'istituto del ravvedimento nella misura del 10 per cento, stimava che nel 2024 vi potessero essere maggiori somme da ravvedimento, in misura di circa 40,4 milioni di euro. In più si soffermava sul diverso regime sanzionatorio applicabile al ravvedimento "speciale" rispetto a quello previsto dall'istituto del ravvedimento operoso "ordinario", rilevando che la differenza – determinata in misura pari a 1/8 meno 1/18 sulla sanzione minima prevista per l'infedele dichiarazione, pari al 90 per cento della maggiore imposta – rendeva ipotizzabile una perdita di gettito pari a circa 6,25 milioni per minori sanzioni per ogni 100 milioni di euro di imposta regolarizzata (pari alla differenza tra 11,25 milioni – ossia un ottavo di 90 – e 5 milioni – ossia un diciottesimo di 90). Segnalava quindi che "considerato che l'imposta regolarizzata (riferita a un solo periodo d'imposta) è pari a 444,4 milioni di euro, la perdita di gettito dovuta alla riduzione della sanzione applicabile al ravvedimento speciale era prevedibile in 23,23 milioni di euro  $[(444,4*90\%)*1/18 - (404*90\%)*1/18]$ ". L'effetto positivo sul gettito prudenzialmente non veniva scontato. La RT sottolineava infine che a differenza del ravvedimento speciale di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, la facoltà di rateazione delle somme dovute limitata al 2024 (con scadenza dell'ultima rata entro il 20 dicembre) e la regolarizzazione ivi prevista non avrebbe determinato lo slittamento di entrate erariali all'anno successivo (contrariamente alla definizione di cui ai citati commi da 174 a 178, che prevedeva un piano rateale biennale) né determinato una diminuzione dell'attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, né impatti sulle sanzioni da essa riscosse con i futuri atti di accertamento. Cfr. RT annessa all'A.S.1027, conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, pagina 23; Nota di lettura n. 129, pagine 60-61.

<sup>6</sup> Sullo stock delle cartelle esattoriali al 31 dicembre 2023 si veda l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate dinanzi alla 6ª Commissione del Senato, 27 febbraio 2024, tavole alle pagine 24-26.

<sup>7</sup> Si rammenta che la RT annessa ai commi 174-175 della legge di bilancio 2023 forniva una dettagliata stima degli effetti correlati alla misura, rilevando che per stimare le entrate conseguenti alla regolarizzazione speciale veniva considerato l'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali riguardanti le dichiarazioni relative

## **Articolo 8** ***(Disposizioni in materia di Amministrazione finanziaria)***

Il comma 1 prevede l'introduzione di un nuovo comma *2-quinquies* all'articolo 51 del decreto-legge n. 124 del 2019 (come convertito dalla legge n. 157 del 2019). Tale comma aggiuntivo stabilisce che il Consiglio di presidenza della magistratura tributaria possa avvalersi dei servizi offerti da SOGEI S.p.A. (Società Generale d'Informatica di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008) per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria. La disposizione richiama esplicitamente gli obiettivi generali posti dal comma 1 del medesimo articolo 51 qui novellato.

**La RT** evidenzia che la norma prevede che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, per assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria, si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, specificando che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, convenendo con la RT circa la neutralità finanziaria della previsione, non ci sono osservazioni.

---

ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021 (prudenzialmente non erano prese in considerazioni potenziali regolarizzazioni riferite ad anni anteriori al 2019), non contestate con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Si stimava che le violazioni oggetto della regolarizzazione speciale, riferite ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, ammontassero ad un importo medio annuo pari a 65 miliardi di euro, valore che misura in ciascuno dei tre anni la parte di *tax gap* non ancora individuata dall'attività di accertamento e controllo, ovvero la differenza tra l'ammontare del *tax gap* non dichiarato e la maggiore imposta accertata complessiva. Ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla regolarizzazione speciale si stimava un tasso di adesione, prudenzialmente più basso rispetto a quello medio di acquiescenza, pari all' 1%. Applicando il predetto tasso all'ammontare complessivo delle violazioni sostanziali potenzialmente regolabili (65 miliardi), in ciascuno dei tre anni considerati si stimava un valore complessivo di potenziali incassi pari a 1950 milioni di euro (1.950 milioni di euro = 1%\*65 miliardi\*3). Si riteneva che la facoltà di regolarizzare le violazioni versando sanzioni ridotte con gli interessi al tasso legale (prudenzialmente stimati allo 0,5%) potesse rappresentare un incentivo ad utilizzare la regolarizzazione. Pertanto, considerato che nel 2021 i contribuenti hanno ravveduto errori ed omissioni per 1.083 milioni di euro ed ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i contribuenti si avvarranno della possibilità di versare in 8 rate trimestrali, la norma secondo la RT produceva una perdita del gettito atteso, nel primo anno, pari 541,5 milioni di euro, ovvero pari alla metà del gettito ordinario da ravvedimento operoso atteso nel 2023, che è stimato in 1.083 milioni di euro (lo stesso importo incassato nel 2021). Tale perdita di gettito veniva riassorbita nell'anno successivo, in eguale misura, quando si scontano gli effetti del passaggio al profilo agevolato con la rateazione proposta dalla disposizione. Un ulteriore effetto da considerare atteneva al versamento di un ammontare di sanzioni inferiore a quello attualmente previsto dall'istituto del ravvedimento operoso. Tale differenza – determinata in misura pari a 1/8 meno 1/18 – era quantificata pari a circa 75,2 milioni. Si stimava, pertanto, un impatto sul gettito complessivo pari a +843,8 milioni di euro derivanti dalla differenza tra i maggiori incassi originati dalla regolarizzazione (867 milioni di euro = 1950-1.083) e le minori entrate connesse alla riduzione straordinaria delle sanzioni dovute (75,2 milioni di euro). Detto importo era integrato in misura pari alle sanzioni connesse alla maggiore imposta, determinate applicando l'editto sanzionatorio previsto per l'infedele dichiarazione (867\*90%\*1/18 = 43,3 milioni di euro), e interessi allo 0,5% per 2 anni (0,5%\* 2(anni in media) \*867 milioni di euro=8,7 milioni di euro). Tali importi - cioè interessi e sanzioni per un totale di 52 milioni di euro - vanno distribuiti su 2 anni. Cfr. RT di passaggio annessa all'A.S. 442, disegno di legge di bilancio 2023.

Il comma 2 stabilisce che il Ministero dell'economia e delle finanze, insieme all'Agenzia delle entrate, possa concludere apposite intese con le regioni che abbiano fatto richiesta di accreditamento diretto delle somme derivanti dall'attività di recupero fiscale relativa ai tributi propri derivati (IRAP) e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi (IRPEF) di cui al decreto legislativo n. 68 del 2011. Tali convenzioni con le regioni prevedono il pagamento da parte dello Stato del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali. Ai fini della stipula della intesa in parola è richiesto il previo parere dell'Avvocatura dello Stato.

**La RT** ribadisce che la norma prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, in presenza di richiesta da parte di una regione al riversamento diretto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, di cui al medesimo decreto legislativo n. 68 del 2011, può procedere, unitamente all'Agenzia delle entrate e previo parere dell'Avvocatura dello Stato, alla stipulazione di un'intesa con la regione medesima, che preveda il pagamento da parte dello Stato della misura del 90 per cento del capitale dovuto, con rinuncia della regione ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali.

Rileva che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, mediante utilizzo da parte della Agenzia delle entrate di risorse allo scopo accantonate sul proprio bilancio.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, andrebbero fornite rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 818, della legge di bilancio 2023, a fronte dei prevedibili fabbisogni di spesa ipotizzabili per la stipula di protocolli d'intesa con ciascuna regione per il riversamento diretto del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali. Andrebbero acquisiti in particolare i dati concernenti i predetti accantonamenti, al momento non verificabili nei documenti finanziari disponibili nella sezione bilanci della sezione "Amministrazione trasparente" del sito *internet* dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 3 dispone un incremento della parte variabile del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. L'incremento previsto è pari, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 38 milioni per l'Agenzia delle entrate e a 13 milioni per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tale incremento è disposto in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica, non può superare il

corrispondente importo determinato per l'anno 2016. La norma autorizza la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo per l'attuazione della delega fiscale (articolo 62, comma 1, della legge delega n. 209 del 2023). Le due Agenzie provvedono quindi a versare all'entrata del bilancio le corrispondenti somme (rispettivamente pari, come detto, a 38 milioni e a 13 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024) a valere sulle somme accantonate nei propri bilanci e destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017.

**La RT** ribadisce che la disposizione prevede un incremento dei fondi risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, rispettivamente di 38 milioni di euro e di 13 milioni di euro, destinati ad aumentare la parte variabile dei fondi risorse decentrate relativi agli anni 2023 e 2024. I predetti incrementi determinano un aumento del trattamento economico accessorio *pro-capite* lordo dipendente del personale delle aree - calcolato sulla base dei FRD e della consistenza di personale riferiti al 2021 – pari a circa 1.040 euro annui (incrementi percentuali pari a circa il 15%).

Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, cui si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Conseguentemente, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio, in eccedenza rispetto a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti finanziari, in conto maggiori spese/entrate correnti e minori spese correnti come segue:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
3	Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate	S	C	38,0	38,0			38,0	38,0			38,0	38,0		
3	Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle entrate - effetti riflessi	E	TC					18,4	18,4			18,4	18,4		
3	Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli	S	C	13,0	13,0			13,0	13,0			13,0	13,0		
3	Incremento del fondo risorse decentrate per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli - effetti riflessi	E	TC					6,3	6,3			6,3	6,3		
3	Riduzione del Fondo per l’attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, di cui all’art. 62, c. 1, del D.Lgs. 209/2023	S	C	-51,0	-51,0			-51,0	-51,0			-51,0	-51,0		

**Al riguardo**, per i profili di quantificazione, posto che si tratta di oneri rimodulabili, in quanto risorse variabili dei fondi risorse decentrate delle Agenzie, si prende atto dei dati recati dalla RT.

Ad ogni modo, poiché la norma autorizza lo stanziamento per le sole annualità 2024 e 2025, andrebbero forniti elementi di rassicurazione in merito all’effettiva possibilità di ridurre nei periodi successivi le risorse variabili stanziare, ovvero delucidazioni circa gli ipotizzabili fabbisogni di adeguamento della relativa dotazione a decorrere, che si accompagnerebbe alla necessità di reperire idonea copertura finanziaria.

Con riferimento al previsto riversamento al bilancio dello Stato, da parte dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, delle somme già accantonate nei propri bilanci, destinate al trattamento economico accessorio nel limite dell’importo che risulti in eccedenza rispetto a quanto previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nulla di particolare da osservare, atteso che, in tal modo, si consente la salvaguardia delle economie, da ritenersi scontate ai sensi della legislazione vigente, connesse al dispositivo richiamato.

Venendo ai profili di copertura, posto che la norma stabilisce che agli oneri complessivi si provveda a carico di una riduzione del Fondo per l’attuazione della delega del sistema fiscale di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 (Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale), andrebbero fornite rassicurazioni in merito alle disponibilità a valere su tale autorizzazione di spesa,

libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, nonché in merito all'effettiva adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte delle finalità previste dalla normativa vigente<sup>8</sup>.

Quanto agli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica, andrebbero fornite conferme in merito alla simmetria di tali effetti per le singole annualità rispetto allo stanziamento in termini di competenza finanziaria, atteso che, perlomeno in relazione alla corresponsione delle componenti retributive "incentivanti" (cd. produttività) del trattamento economico accessorio, queste sono di norma corrisposte nell'esercizio successivo a quello di riferimento.

Per quanto concerne invece la quantificazione degli effetti indotti, andrebbero forniti i quadri di calcolo degli stessi, con l'indicazione delle aliquote applicate, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S.<sup>9</sup>

## **Articolo 9**

### ***(Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici e per grandi eventi)***

Il comma 1 destina per gli interventi da realizzare nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132. Tale norma ha previsto di destinare le risorse residue derivanti delle minori esigenze finanziarie rispetto alla spesa autorizzata per la concessione di crediti di imposta ai sensi dell'art. 1, commi da 2 a 5, della legge n. 197 del 2022 e dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2023 (relativi a crediti di imposta a imprese per la spesa di acquisto di energia elettrica e gas), per l'anno 2023, al rifinanziamento di interventi in favore delle imprese danneggiate dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

---

<sup>8</sup> Si segnala che in corrispondenza alla autorizzazione di cui al citato comma 1 dell'articolo 62 del decreto legislativo n. 209/2023, concernente l'istituzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale, dovrebbe a rigore già corrispondere uno stanziamento pari a 373,9 milioni di euro per l'anno 2025 e a 423,7 milioni di euro per l'anno 2026 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio dello Stato 2024-2026. Ad oggi tale stanziamento non è rinvenibile in bilancio. Per contro, si segnala che il bilancio 2024-2026 in gestione riporta, in corrispondenza al capitolo 3833 relativo al "Fondo per gli interventi in materia fiscale", uno stanziamento di 218 milioni di euro per il 2024 e di 1,8 milioni per le annualità 2025 e 2026, mentre il capitolo 3834 relativo al "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" reca una dotazione di 4.064 milioni per il solo 2024. Di tale stanziamento, ancorché riportato nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non vi è traccia al sistema *Datamart/RGS*. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., bilancio di previsione dello Stato 2024-2026 e interrogazione del Sistema *DATAMART/RGS* del al 28 marzo 2024.

<sup>9</sup> Paragrafo 5.



Il comma 2, al fine di assicurare la concessione e l'operatività delle garanzie dello Stato nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, in relazione ai finanziamenti accordati ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, autorizza la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa ad operare per conto del Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato.

I commi da 3 a 6, al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, comprese quelle derivanti dagli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di luglio 2023 hanno colpito il territorio della Regione siciliana, autorizzano i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana, che alla data del 31 dicembre 2023 hanno terminato il periodo di risanamento quinquennale decorrente dalla redazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale.

Le assunzioni sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34.

Ai concorsi per le assunzioni provvede il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, che provvede, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

Ai relativi oneri, pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il comma 7, in considerazione dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica, stabilisce che per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi per i quali è prevista l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (ministri di culto stranieri), l'entità del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) è rideterminata in misura pari a quella prevista per gli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio. Tale importo è pari a 700 euro annui mentre senza il presente intervento normativo il contributo sarebbe stato determinato secondo la disciplina generale per l'iscrizione facoltativa al SSN per gli stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) - iscrizione facoltativa posta come alternativa all'obbligo di stipulazione di una polizza assicurativa. In base a tale disciplina generale, la misura del contributo è determinata in base ad aliquote individuate con decreto ministeriale ed applicate sul reddito complessivo conseguito, nell'anno precedente a quello di riferimento, in Italia e all'estero, e la medesima misura non può essere inferiore a 2.000 euro.

**La RT** in merito al comma 1 afferma che la quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132 è stata quantificata sulla base della ricognizione effettuata dal Commissario delegato - Presidente della Regione Toscana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 dell'OCDPC n. 1037/2023 e riguarda imprese e altri soggetti privati. Agli oneri pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025 commisurati al presumibile periodo in cui verranno ultimate le misure previste, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

Con riferimento al comma 2 e all'estensione dell'autorizzazione prevista per CONSAP – Concessionaria per i servizi amministrativi pubblici S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 762, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto società *in house* specializzata nella gestione di fondi pubblici, la RT chiarisce che tale previsione non determina impatti sui saldi di finanza pubblica, in quanto trova copertura nell'ambito della spesa autorizzata dall'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero nel limite di 500.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulle risorse disponibili e autorizzate a legislazione vigente sul pertinente capitolo di bilancio 7407, denominato “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative” e da versare su apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla predetta Concessionaria.

Tali risorse risultano sufficienti a remunerare gli ulteriori servizi da affidare a CONSAP, in quanto, con riferimento alle attività di gestione relative alle garanzie rilasciate a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016, solo di recente secondo la RT vi è stato dato avvio, a seguito della finalizzazione del relativo disciplinare sottoscritto dalla Società con il Ministero dell'economia e delle finanze e il cui ambito oggettivo andrebbe conseguentemente esteso. Inoltre, la copertura risulta adeguata tenuto conto della circostanza che le garanzie previste dall'articolo 1, comma 437, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla data attuale, non sono ancora operative, in quanto è in fase di finalizzazione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a cui la norma di riferimento rinvia sia per la concessione che per la definizione dei criteri e delle modalità di operatività e di monitoraggio delle stesse.

In relazione ai commi da 3 a 6, la RT ribadisce il contenuto della norma specificando che gli oneri per le assunzioni, pari a euro 2.925.000 per i 9 mesi dell'anno 2024 e pari a euro 3.900.000 a decorrere dall'anno 2025, sono stati quantificati sulla base dell'inquadramento contrattuale di tali unità nell'ambito del CCNL – Comparto funzioni locali – Area degli istruttori.

Infine, per quanto riguarda il comma 7 la RT afferma che la rideterminazione dell'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, nella misura prevista dal comma 5 del citato articolo 34, come rideterminata dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 213 del 2023, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla circostanza che al suddetto articolo 1, comma 240, non sono stati ascritti effetti finanziari.

**Il prospetto riepilogativo** degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti:

(milioni di euro)

Co.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
1	Realizzazione degli interventi di protezione civile di cui all'art. 25, c. 2, lett. c), del D.Lgs. 1/2018 nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana	S	K	66,0				45,0	21,0			45,0	21,0		
1	Versamento all'entrata del bilancio dello Stato di risorse disponibili, ai sensi dell'art. 1, cc. da 2 a 5, della L. 197/2022 e dell'art. 4, c. 9, del D.L. 34/2023, presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate	E	EXT	66,0											
1	Riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del D.L. 154/2008	S	K					-45,0	-21,0			-45,0	-21,0		
3	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana	S	C	2,9	3,9	3,9	3,9	2,9	3,9	3,9	3,9	2,9	3,9	3,9	3,9
3	Assunzione di 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale dei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana - effetti riflessi	E	TC					1,4	1,9	1,9	1,9	1,4	1,9	1,9	1,9
6	Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9	-2,9	-3,9	-3,9	-3,9

**Al riguardo**, in merito al comma 1 che destina alla realizzazione degli interventi previsti nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 una quota pari a 66 milioni di euro delle risorse di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n.132, si prende atto che la quantificazione è stata effettuata sulla base della ricognizione effettuata dal Presidente della Regione in qualità di commissario delegato. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, gli interventi sono effettuati nel limite delle risorse disponibili.

Per i profili di copertura, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio circa le disponibilità presenti sulla contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate.

Le medesime rassicurazioni circa la disponibilità delle risorse e l'assenza di pregiudizi nei confronti delle altre finalità previste a legislazione vigente andrebbero forniti in merito alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'art. 6, c. 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, atteso che da una interrogazione effettuata nella banca dati della RGS sul capitolo 7593 del MEF non risulta chiara la sussistenza o meno delle necessarie disponibilità<sup>10</sup>.

In riferimento al comma 2 e all'estensione dell'operatività di CONSAP anche con riferimento alla gestione delle garanzie dello Stato nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali, al fine di verificare l'effettiva assenza di impatti sui saldi di finanza pubblica, come sostenuto dalla RT, andrebbero forniti ulteriori informazioni circa la idoneità delle risorse stanziare in favore di CONSAP ai sensi dell'articolo 1, commi 762 e 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ovvero nel limite di 500.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, e presenti sul capitolo di bilancio 7407, denominato "Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative". Tali risorse infatti non dovrebbero tener conto degli ulteriori servizi da affidare a CONSAP ai sensi della presente norma che si aggiungono a quelli già previsti a legislazione vigente e finanziati ai sensi del citato articolo 1, comma 763, della legge n. 197 del 2022 nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

Con riferimento ai commi da 3 a 6, inerenti le assunzioni a tempo indeterminato di n. 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale nei comuni capoluogo di città metropolitana della Regione siciliana che hanno completato il percorso di risanamento del proprio bilancio, andrebbe chiarito con quali risorse si procederà all'espletamento dei concorsi in esame curati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri tramite la Commissione RIPAM, la quale provvederà, con propria delibera, alla individuazione delle commissioni esaminatrici.

In merito al comma 7, che ridetermina abbassandolo l'entità del contributo per l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, pur prendendo atto che all'articolo 1, comma 240 della legge n. 213 del 2023 non sono stati ascritti effetti finanziari per effetto della rideterminazione dei contributi, andrebbe assicurato che la nuova rideterminazione del contributo per i titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi, che fra l'altro assume carattere permanente, risulti coerente con gli attuali costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale.

---

<sup>10</sup> In base all'interrogazione della banca dati della RGS risulta una disponibilità di 45 milioni di euro per l'anno 2024 fino al 20 marzo mentre successivamente a tale data risulta una disponibilità di 32 milioni di euro.



# Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Feb 2024

[Nota di lettura n. 128](#)

**A.S. 1014:** “Conversione in legge del decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.»

"

[Nota di lettura n. 129](#)

**A.S. 1027:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (Approvato dalla Camera dei deputati)

Mar 2024

[Nota di lettura n. 130](#)

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (**Atto del Governo n. 122**)

"

[Nota di lettura n. 131](#)

**A.S. 1020:** “Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”

"

[Nota di lettura n. 132](#)

**A.S. 1056:** “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n.133](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (**Atto del Governo n. 126**)

"

[Nota di lettura n. 134](#)

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste Italiane S.p.a.(**Atto del Governo n. 136**)

"

[Nota di lettura n. 135](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (**Atto del Governo n. 131**)

"

[Nota di lettura n. 136](#)

**A.S. 1048:** “Delega al Governo in materia di florovivaismo” (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 137](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (**Atto del Governo n. 137**)

"

[Nota di lettura n. 139](#)

Schema di decreto legislativo recante revisione del sistema sanzionatorio tributario (**Atto del Governo n. 144**)

Apr. 2024

[Nota di lettura n. 138](#)

**A.S. 1053:** “Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”